

Prot. n. 2532
Foggia, 1/06/2020

IL PRESIDENTE

VISTO il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”, e s.m.i.;

VISTA la Legge 22/05/2017, n. 81, recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei temi e nei luoghi del lavoro subordinato”, con particolare riferimento agli artt. da 18 a 23;

VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTA la direttiva n.1/2020 del 25 febbraio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Prime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-2019 nelle pubbliche amministrazione al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n.6 del 2020”;

VISTO il D.P.C.M. 1° marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il D.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, con particolare riferimento all’art.1, comma 1, lett. n);

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell’8 marzo 2020;

VISTO il D.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per la durata di sei mesi dalla data della citata delibera lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”

VISTA la direttiva n.2/2020 del 12 marzo 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante “Prime misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazione al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del D.L. n.6 del 2020”;

VISTO l'art. 87 del D.L. n. 18/ 2020 che stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il lavoro agile è modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA l'ordinanza congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno del 22 marzo 2020 contenenti ulteriori misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020;

VISTA la circolare INAIL n. 48 del 2/11/2017, avente ad oggetto "Lavoro agile. Legge 22 maggio 2017, n. 81, articoli 18-23. Obbligo assicurativo e classificazione tariffaria, retribuzione imponibile, tutela assicurativa, tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Istruzioni operative";

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 e relativo allegato;

VISTO il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020;

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 aprile 2020;

VISTO il documento del Ministro dell'Università e della Ricerca "Il post lockdown e le nuove fasi 2 e 3 del 24 aprile 2020;

VISTO il D.L. n. 33 del 16.05.2020;

VISTO il D.P.C.M. 17 maggio 2020;

VISTO il disposto direttoriale di sospensione delle attività didattiche prot. n. 2150 del 14.04.2020;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 798 del 4 maggio 2020;

CONSIDERATO che il suddetto D.P.C.M. ha stabilito al 14 giugno la sospensione delle attività didattiche per gli istituti AFAM ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) e dell'art. 11, comma 1;

CONSIDERATO che l'art. 1 del suddetto DPCM, al comma 1, lettera s) consente di assicurare il recupero delle attività formative e di quelle curriculari, oltre a consentire la possibilità di svolgimento di esami, tirocini, attività di ricerca, di laboratorio didattico ed esercitazioni;

CONSIDERATO che la nota ministeriale prot. n. 798 indica nella cosiddetta Fase 2 post lockdown – individuata nel periodo maggio-agosto 2020 – la programmazione delle attività potrà essere finalizzata a consentire l'accesso agli studi, agli uffici, alle biblioteche e ai laboratori da parte dei singoli, con l'eventuale presenza di piccoli gruppi;

CONSIDERATO che la stessa nota ministeriale suggerisce la possibilità di svolgere laboratori didattici obbligatori che, per le caratteristiche proprie degli Istituti AFAM, risultano assimilabili alle lezioni individuali in presenza nella Fase 2;

CONSIDERATO che la didattica a distanza non soddisfa pienamente le esigenze relative ai corsi strumentali performativi, del canto e delle musiche di insieme, oltre ad altre materie assimilabili individuate dal Consiglio accademico;

PRESO ATTO della delibera n.1 del Consiglio accademico, verbale n. 22, riunione del 21 maggio 2020 che ha previsto la ripresa di alcune attività formative e curriculari da svolgersi in presenza;

CONSIDERATO che il Conservatorio si è dotato dei dispositivi di protezione individuale previsti nel documento INAIL;

VISTO il DVR adottato dal Conservatorio di musica Umberto Giordano e la sua integrazione per la valutazione del rischio biologico SARS-CoV-2;

VISTI i protocolli relativi all'accesso in Istituto e nelle aule concordati con il RSPP ed il Medico competente;

RITENUTO di disporre la riapertura del Conservatorio di Musica "Umberto Giordano", sede di Foggia e sezione staccata di Rodi Garganico a partire dal 3 giugno per le finalità indicate dalla citata delibera del Consiglio accademico;

RITENUTO di proseguire con la forma del lavoro agile per lo svolgimento della prestazione lavorativa per le seguenti aree: EP1, EP2, AREA II, in servizio presso questo Conservatorio, sede di Foggia e sezione staccata di Rodi Garganico secondo le modalità concordate con le rappresentanze sindacali aziendali e, precisamente, “a partire dal 3 giugno e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, prevista, attualmente, fino al 31 luglio 2020, il personale amministrativo alternerà lavoro in presenza in sede d’ufficio per due max tre giorni in base alle esigenze e lavoro agile avendo riguardo ad assicurare la presenza nella medesima stanza di non più di due persone benchè sia comunque garantita la distanza prevista dalle disposizioni di legge”;

RITENUTO di disporre per il personale coadiutore AREA I i turni di prestazione lavorativa: a partire dal 3 giugno fino al 13 giugno dal lunedì al venerdì in forma alternata in numero di otto unità al giorno per la sede di Foggia e di quattro/tre al giorno per la sezione staccata di Rodi Garganico, a partire dal 15 giugno fino al 31 luglio doppia turnazione ordinaria;

PRESO ATTO della condivisione della RSU e delle OOSS;

DISPONE

Art. 1

La riapertura del Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” sede di Foggia e sezione staccata di Rodi Garganico a partire dal 3 giugno 2020 per consentire lo studio all’interno dell’Istituto di determinate categorie di studenti e - a partire dal 15 giugno - per consentire la ripresa di lezioni ed esami in presenza per specifiche tipologie di Corsi, così come specificato dalla delibera del Consiglio accademico citata in premessa, con particolare riguardo ai punti 1) e 3).

Art. 2

A partire dalla suddetta data e fino al 31 luglio 2020 il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” prosegue con la forma del lavoro agile, disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, per lo svolgimento della prestazione lavorativa per le seguenti aree: EP1, EP2, AREA II, in servizio presso questo Conservatorio, sede di Foggia e sezione staccata di Rodi Garganico secondo le modalità concordate con le rappresentanze sindacali aziendali e, precisamente, “a partire dal 3 giugno e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica, prevista, attualmente, fino al 31 luglio 2020, il personale amministrativo alternerà lavoro in presenza in sede d’ufficio per due max tre giorni in base alle esigenze e lavoro agile avendo riguardo ad assicurare la presenza nella medesima stanza di non più di due persone benchè sia comunque garantita la distanza prevista dalle disposizioni di legge”.

Art. 3

(Modalità di svolgimento del lavoro agile)

La prestazione lavorativa in lavoro agile è svolta al di fuori della sede di lavoro del Conservatorio di Musica, presso la residenza o domicilio abituale del lavoratore, anche senza necessità che al dipendente siano fornite apparecchiature o connessioni da parte del Conservatorio di Musica per l’orario completo settimanale di 36 ore per n. 5 giorni dal lunedì al venerdì. Nel corso dell’orario

assegnato il personale interessato deve garantire la reperibilità telefonica, tramite mail istituzionale, gruppo whatsApp costituito e la partecipazione a teleconferenze e videoconferenze.

Il lavoratore, nello svolgimento della prestazione di lavoro agile, può utilizzare strumenti tecnologici propri o forniti dalla Amministrazione. Può fare uso della documentazione necessaria, in fotocopia o scansionata, fermo restando il divieto di prelevare e portare presso la propria residenza documenti e atti originali.

Il lavoratore è tenuto ad utilizzare la massima diligenza nella custodia e conservazione degli strumenti tecnologici e degli atti in dotazione presso la propria residenza o domicilio abituale.

Art. 4

(Sicurezza sul lavoro)

Il Conservatorio di Musica garantisce la salute e sicurezza del lavoratore in coerenza con lo svolgimento della prestazione di lavoro agile, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Ai sensi della normativa citata in preambolo, la modalità di lavoro agile è applicata anche in assenza di accordi individuali previsti e gli obblighi di informativa vengono assolti in via telematica.

Art. 5

(Personale coadiutore)

A partire dal 3 giugno fino al 13 giugno 2020, il personale coadiutore effettuerà la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì a giorni alterni in numero di otto unità al giorno per la sede di Foggia e di quattro/tre al giorno per la sezione staccata di Rodi Garganico. I giorni nei quali non viene prestata l'attività lavorativa il personale suddetto viene considerato esentato dal servizio ai sensi dell'art. 87, comma 3 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

A partire dal 15 giugno fino al 31 luglio il suddetto personale eseguirà la prestazione lavorativa dal lunedì al venerdì secondo la doppia turnazione ordinaria.

Art. 6

(Clausola finanziaria)

L'applicazione del presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio del Conservatorio di Musica.

Art.7

(Norma finale)

Il presente provvedimento ha carattere di urgenza e necessità e viene emanato per il tempo strettamente necessario collegato allo stato emergenziale ed in ogni caso non oltre il 31 luglio 2020, in applicazione delle disposizioni delle Autorità competenti

Il Presidente
Prof. Saverio Russo